

RIFLESSIONI SULLO STUDIO DEL DIRITTO CANONICO DOPO IL TRAMONTO DELLE IDEOLOGIE

ANDREA ZANOTTI

ABSTRACT: Il diritto canonico si è sempre confrontato, come illustra agli esordi il presente articolo, con altre ideologie ed universi giuridici: ma è la nascita del pensiero liberale e socialista a condizionarne fortemente lo studio. Anzi, esso viene eliminato dalle Università dell'Italia unita fino ai primi anni del Novecento. Nel secondo dopoguerra, un tempo fortemente ideologico, un insegnamento "laico" del diritto canonico si contrappone a quello impartito nelle università pontificie. Oggi, dopo il recente tramonto delle ideologie, che valore ha lo studio del diritto canonico? Esso, sostiene l'Autore, non solo riveste un forte valore metodologico: ma alcune sue caratteristiche – l'*inaequalitas*, l'*aequitas*, il suo fondamento metafisico, l'equilibrio tra dimensione pubblica e privata – costituiscono fervidi spunti di riflessione per tutti i giuristi, quelli delle università pubbliche e quelli delle università pontificie, chiamati oggi ad un confronto meno ideologico e più aperto scientificamente.

PAROLE CHIAVE: Diritto canonico. Ideologie. Insegnamento. Aequitas. Inaequalitas.

ABSTRACT: Canon law has always compared itself, as illustrated at the beginning of this paper, with different ideologies and legal worlds: but it is the development of liberal and socialist thought to strongly affect this field of study. Indeed, it is eliminated from the public universities immediately after the unification of Italy until the early years of the twentieth century. After World War II, once a highly ideological, a teaching "secular" of canon law is opposed, a bit controversially, to the one given at the pontifical universities. Today, after the recent sunset of ideologies, what value does the study of canon law? It says the Author, not only plays a strong methodological value; but some of its features – the *inaequalitas*, the *aequitas*, its metaphysical foundation, the balance between the public and private – are fervent suggestions for thought of all professors, those of public universities and those of the pontifical universities, called today to a less ideological and more open scientific debate.

KEY WORDS: Canon Law. Ideologies. Teaching. Aequitas. Inaequalitas.

IL diritto canonico ha fatto da sempre i conti con il sorgere ed il tramontare delle ideologie: qualificandosi come uno strumento di primaria importanza nell'accompagnare e presidiare la centralità della Chiesa nella storia d'Occidente.

Sin dal suo primo apparire, anche un'istituzione profana come l'Università ne contempla lo studio: e proprio chi viene da Bologna, dove operò il *Magister Gratianus*, del quale siamo solo pallidi e lontani epigoni, lo sa bene.

Prima della nascita dello *Studium* il diritto veniva insegnato presso le scuole episcopali, tra le arti del trivio (grammatica, dialettica e retorica), e, più precisamente, come un'appendice pratica della retorica. Per essa si illustrava il significato dei più importanti termini giuridici, così come nella cornice della teologia morale venivano illustrate alcune regole canoniche.

E se per un verso l'*Alma Mater* assolve, attraverso il recupero del diritto civile romano, il compito di dare ordine, garanzia e compiutezza ad un'economia e ad una socialità che rifluisce, dopo il passaggio del primo millennio, dalla campagna alla città dando vita a quello che chiamiamo il primo rinascimento, essa si assume anche l'onere di dare alla scienza, nascente attraverso i primi vagiti delle discipline giuridiche, un nuovo metodo. Ed è a questo compito che si dedica proprio Graziano con la sua *Concordia*, separando prima ciò che è giuridico da ciò che non lo è – e dunque distinguendo, in una prospettiva di lungo termine, il diritto dalla teologia – e piegando poi il proprio ingegno ad ordinare la successione delle norme nello spazio-tempo, consegnando così ai secoli successivi i principi di un'ermeneutica che ancora oggi reggono, nelle grandi scansioni, le nostre costruzioni interpretative.

È dunque una valenza metodologica a caratterizzare la prima presenza dello *ius Ecclesiae* agli esordi dell'Università, anche se ben presto essa assumerà altri significati importanti.

C'è un dato che acutamente fa rilevare, nella sua *Storia dell'Università di Bologna*, Albano Sorbelli: quello per il quale entro il XIII secolo il diritto canonico aveva già lo stesso numero di cattedre del diritto civile.¹ Credetemi, non è un senso accademico di malcelata rivincita verso i miei colleghi civilisti che mi porta a questa citazione: ma la constatazione di un'avvenuta mutazione nella funzione della disciplina.

Quell'equivalenza testimonia infatti due cose: è la ricerca e la pretesa di un equilibrio (spesso armato) tra Papato e Impero dopo la lotta per le investiture e la riforma gregoriana che si riflettono plasticamente anche nei pesi e nelle misure accademiche da un lato; e, dall'altro, la consapevolezza che la Chiesa matura di dover utilizzare il diritto per costruire non solo la sua presenza ma anche la sua centralità in un nuovo contesto storico. Questa opzione risulterà di tutta evidenza quando si inaugurerà, a partire da Alessandro III, la sequenza dei grandi, eccezionali papi giuristi transitati tutti dalle aule, se non dalle cattedre, di diritto canonico dello *Studium* bolognese.

Dunque, alla presenza accademica del diritto canonico viene impressa una

¹ A. SORBELLI, *Storia della Università di Bologna*, I, *Il Medioevo (secc. XI-XV)*, Bologna, 1944, p. 75.

dinamica che lo porta ad essere non già un diritto di servizio, ma una componente di primo piano nella costruzione della compagine ecclesiastica, mutuando sempre più frequentemente ed intensamente materiali di costruzione dal diritto romano: intrecciando così quella solida e sofisticata sapienza giuridica profana con i canoni di una Chiesa divenuta ormai la forza culturale egemone del continente antico.

Di più ancora: questa feconda contaminazione germinerà la grande esperienza del diritto comune europeo, che consentirà all'Occidente di mantenere la propria unità spirituale e politica fino alle soglie dell'età moderna.

Dal punto di vista soggettivo i maestri di diritto dovevano essere laureati, per avere autorevolezza ed influenza, in *utroque*: nel diritto civile, cioè, e nel canonico; anche se i civilisti, un po' anticipando l'esigenza di specializzazione che si sarebbe fatta sentire in un tempo successivo, un po' cercando di recuperare sulla fama acquisita dai colleghi canonisti usavano dire che *civilista sine canonista, parum valet, canonista sine civilista nihil*.

L'aforisma rendeva esplicito, al di là dell'accento polemico, che il respiro universale dei due diritti, il canonico ed il secolare, li rendeva inscindibilmente legati e che la *lex romana* era stata la *lex saeculi* della Chiesa.²

Il panorama dello studio del diritto canonico (e dunque della sua funzione sia ecclesiologica sia sociale) sarà destinata a mutare radicalmente nel periodo della Riforma e degli avvenimenti che segneranno l'inverarsi di una nuova epoca.

Da un lato, infatti, giocherà in questa direzione l'avversione di Lutero per la proiezione giuridica della Chiesa, secondo quanto sentenziava la sua condanna famosa "*Juristen bösen Christen*", testimoniata dal rogo di Wittenberg, significativamente alimentato, oltre che dalla Bolla *Exurge Domine* che fissava il termine di sessanta giorni entro il quale egli avrebbe dovuto ritrattare, anche dai libri di diritto canonico.³

Tutto ciò contribuirà a gettare un cono d'ombra ideologico su di una disciplina avvertita come troppo legata ad una visione mondana e corrotta della Chiesa, tipica di un cattolicesimo tutto intento alla realizzazione di una *societas iuridice perfecta*, più che alla ricerca di un Regno non di questo mondo.

D'altro lato, l'affermazione delle nazionalità uscite dal crogiolo della Riforma e della Controriforma trovava il suo compimento squisitamente ideologico nella gelosa rivendicazione dell'assolutezza della giurisdizione statale – i cui campioni riconosciuto erano Bodin e Althusius⁴ – che tendeva non

² F. CALASSO, *Medio Evo del diritto, I – Le Fonti*, Milano, 1954, p. 560.

³ G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, t. I – *Lo jus publicum ecclesiasticum*, Padova, 1987, p. 42.

⁴ Cfr. A. ZANOTTI, *Cultura giuridica del Seicento e jus publicum ecclesiasticum nell'opera del cardinal Giovanni Battista De Luca*, Milano, 1983, pp. 75 e ss.

solo ad espungere, ma anche ad invadere il campo della giurisdizione ecclesiastica. Già si intravedono comparire, in questo orizzonte, gli antesignani di quegli *iura maiestatica circa sacra* che troveranno compimento definitivo nel quadro dei giurisdizionalismi e che saranno rivendicati quasi *diadematis coronae inhaerentes*: come pietre preziose, cioè, incastonate nella rotondità della corona regale.⁵

È questo il tempo nel quale il diritto canonico conosce una forte erosione, cominciando a cedere molti ambiti di normazione alla legislazione secolare. Lo strumento coercitivo del diritto sembra lasciare progressivamente uno spazio maggiore alla persuasione esercitata sulla sfera del foro interno. Nella stagione post-tridentina, a fronte di una riduzione del corpo giuridico canonico, prende piede in maniera evidente la parabola della teologia morale, che toccherà, con i casisti del Settecento, il suo punto di espansione più alto.

Il diritto canonico tende così ad assumere una veste più marcatamente clericale, volgendosi prevalentemente allo *ius publicum ecclesiasticum internum*, e, con particolare dedizione, alla costruzione della compagine ecclesiastica.

Esso inclina ad occupare un settore specialistico e riservato agli addetti ai lavori: e sperimenta una rarefazione significativa anche in ambito universitario, migrandone, il radicamento, in altre agenzie di formazione più propriamente e tipicamente ecclesiastiche volte alla formazione di un clero dedito alla gestione e alla cura delle incombenze ecclesiali.

Questo movimento viene ulteriormente amplificato e accelerato nel distacco via via più marcato dal diritto secolare, fino a che, dopo il Tridentino e con la morte dell'ultimo Imperatore Carlo V, tutto l'edificio del diritto comune svaporerà come un fantasma.

Anzi, proprio l'archiviazione definitiva di ciò che in termini giuridici abbiamo ricordato come l'età dell'*utrumque ius* e la contemporanea, progressiva affermazione all'interno degli Stati nazionali di ispirazioni e filosofie apertamente anticlericali segnerà l'obsolescenza del diritto canonico.

Privi di un ancoraggio metafisico, gli ordinamenti giuridici secolari verranno a costruirsi su altri paradigmi: poggiando le proprie basi pubblicistiche sulla teoria del patto sociale prima, sullo Stato come incarnazione dello Spirito nell'idealismo hegeliano poi, e riconoscendo, nell'ambito privatistico, l'affermazione dei diritti individuali come la traduzione più fedele del soggettivismo moderno.

Tavole di fondazione totalmente diverse da quelle del diritto canonico, e ad esse ideologicamente antitetiche.

Stando così le cose non c'è da stupirsi se ancora nel cuore del Settecento un grande politologo e giurista come Cesare Beccaria, incarnando la reazione della nuova scienza illuministica, bollasse la tradizione giuridica canonica

⁵ A. ZANOTTI, *Cultura giuridica del Seicento cit.*, p. 127 e p. 183.

come lo “*scolo dei tempi più barbari*”⁶ e se un secolo dopo, Guido Padelletti nella sua prolusione al corso di storia del diritto italiano per l’anno accademico 1870-1871 individuasse nel diritto della Chiesa la sintesi di “*tutto ciò che vi è di più rozzo, di più inelegante, di più barbaro*”.⁷ Era, quello del Padelletti, il tempo del tramonto del potere temporale dei papi e l’acme più acuto dello scontro tra cattolicesimo e liberalismo.

La teologia ed il diritto canonico furono le vittime illustri di quell’aspro conflitto ideologico: lo studio dello *ius Ecclesiae* prima si illanguì e poi seguì l’ostracismo, segnato dal Regio Decreto del 1873, della teologia dalle aule universitarie.

Dopo la soppressione degli insegnamenti delle scienze sacre sembrò incompatibile ed incongruo con l’essenza dello Stato laico la prosecuzione dell’insegnamento del diritto canonico, nel quale non si riusciva a cogliere più se non la sua matrice e funzione confessionale.

Come si possa – detto per inciso – vivere nel contesto italiano, decifrarne il paesaggio, studiare Dante e larga parte della nostra letteratura senza avere alcuna infarinatura di teologia e altresì di diritto canonico, sembra non solo problematico ma prodromo all’affermarsi di un vero e proprio analfabetismo di ritorno che sta ormai sotto gli occhi di tutti: ma queste sono considerazioni che ci porterebbero altrove; va invece rimarcato, in questa sede, come il silenzio del diritto canonico nelle università statali abbia ulteriormente contribuito ad esaltarne il profilo esegetico-analitico sviluppato ormai nelle agenzie di formazione confessionali.

Questa situazione, determinatasi nelle università statali, era figlia di una marcata cornice ideologica, nella quale non vi era spazio per una moderna coscienza storicistica che cercasse di cogliere l’alterità e l’essenza di quella esperienza giuridica grandiosa imprescindibile nella formazione della cultura giuridica europea: ma solo per una sua liquidazione sommaria, in virtù di una pura, preconcetta ripulsa.

Contribuiva a creare questo clima anche l’apporto di tutta una parte della filosofia, la quale per un verso cercava autonome fondazioni non più metagiuridiche alla legittimità del diritto, e per altro verso condannava, sotto il patronato di un pensatore del calibro di Max Weber,⁸ la irrazionalità dei diritti a base religiosa partendo dall’idea che la fede rappresenti un elemento spurio nella formazione di un ordinamento che pretende di attingere alla razionalità delle sue norme.

Questo ostracismo ideologico sarà destinato a mitigarsi quando Francesco Ruffini introdurrà all’Università di Torino, dopo avervi insegnato Storia

⁶ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di G.D. Pisapia, Milano, 1964, p. 4.

⁷ G. PADELLETTI, *Roma nella storia del diritto*, in *Arch. Giur.*, XII, 1874, pp. 191 e ss.

⁸ M. WEBER, *Economia e società*, vol. 3, *Sociologia del diritto*, Milano, 1995, pp. 130-153.

del diritto, la disciplina del diritto ecclesiastico. Ma sin dal primo momento emerge come il diritto ecclesiastico risulti indissolubilmente legato, nella realtà italiana in particolar modo, al canonico, dal quale attinge largamente indirizzi e materiali di costruzione ed al quale inevitabilmente si rapporta. Subito ci si accorge, cioè, di come il diritto ecclesiastico risulti una disciplina monca se privo del canonico.

Per questo il diritto della Chiesa, cacciato con la teologia dalla porta principale delle università regie, rientra dalla finestra di una necessità metodologica imprescindibile, che risultava chiara anche agli occhi degli interpreti laicamente più intransigenti delle nostre materie. Va peraltro qui ben rammentato come alcune delle pagine scientifiche più alte di cui serbiamo memoria siano radicate proprio in quel terreno arato da contaminazioni feconde tra i due versanti di un unico discorso scientifico: si pensi, in questo senso e con specifico riferimento metodologico, ai nomi di Arturo Carlo Jemolo,⁹ di Mario Falco,¹⁰ di Pietro Agostino d'Avack,¹¹ per non dire di Francesco Scaduto¹² o di Pio Fedele.¹³ Grazie a questi apporti il diritto canonico e il diritto ecclesiastico naturalmente si impongono per la loro valenza culturale e formativa, costituendo, dentro molti Atenei, poli di riferimento ineludibili nelle formazione degli itinerari didattici e nelle discussioni quotidiane con schiere di studenti e giovani intellettuali. Naturalmente le estrazioni ideologiche di questi interpreti giocano un ruolo fondamentale nella collocazione dei loro contributi allo studio del diritto canonico, così come l'utilizzo delle categorie della dogmatica secolare dentro l'ambito dello *ius Ecclesiae* fornisce strumenti analitici e di comprensione inedita e profonda. La stessa codificazione canonica del 1917, esemplata sull'onda dei grandi processi codificatori sviluppatasi tra Otto e Novecento, rende più facile la trasposizione dei frutti maturi della scienza giuridica profana entro i confini dello *ius canonicum*. Allo stesso tempo, però, si profila anche la grande contrapposizione ideologica tra quella definita, sulla scorta di Pietro Agostino D'Avack,¹⁴ una canonistica laica (insegnata negli atenei statali e non più di sola ed esclusiva di ispirazione liberale) che si differenzia dalla canonistica sviluppata nelle università pontificie, la quale presuppone come indispensabile, nello studio del diritto

⁹ A.C. JEMOLO, *La libertà religiosa*, in A.C. JEMOLO, *Tra diritto e storia (1960-1980)*, Milano, 1982, pp. 519 e ss.

¹⁰ M. FALCO, *Introduzione allo studio del <Codex iuris canonici>*, Torino, 1925.

¹¹ P.A. D'AVACK, *Il problema storico-giuridico della libertà religiosa*, Roma, 1966.

¹² F. SCADUTO, *Il concetto moderno di diritto ecclesiastico. Prolusione letta il 21 novembre 1884*, Palermo, 1885, ora anche in Appendice al volume di I. C. IBÁN, *En los orígenes del Derecho Eclesiástico. La prolusion panormitana de Francesco Scaduto*, in *Boletín Oficial del Estado, Centro de estudios Políticos y constitucionales*, Madrid, 2004, pp. 167-187.

¹³ P. FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, Padova, 1962.

¹⁴ P.A. D'AVACK, *Corso di diritto canonico*, I, Milano, 1956, pp. 40 e ss.

canonico, il *sentire et vivere cum Ecclesia*.¹⁵ Si differenziano anche contenuti e metodi: collocandosi, la prima, dall'esterno, ricostruendo la storia e le dinamiche del sistema giuridico in base all'evoluzione delle sue linee di interna coerenza; lavorando invece, la seconda, sul vivo di un ordinamento positivo, vigente e cangiante col progredire del magistero e della morfologia della comunità ecclesiale. Tale dualismo sfocia non di rado nella incomunicabilità tra questi due versanti delle nostre discipline che, nella migliore delle ipotesi, si ignorano.

È il riflesso di un periodo, quello del secondo dopoguerra, contrassegnato da contrapposizioni ideologiche a tinte forti, che si misura dentro a quadranti fortemente polarizzati: si pensi solo alla conferenza di Yalta, ai dibattiti tra i padri costituenti, alla guerra fredda e, per stare a cose più distese e divertenti, a Peppone e Don Camillo usciti dalla penna di Guareschi per invadere, poi, gli schermi in bianco e nero delle prime televisioni italiane.

Stato e Chiesa presidiano ancora due orizzonti popolati da visioni del mondo fortemente radicate, esigenti: e la vita politica è la proiezione fedele di quelle appartenenze.

Saranno gli anni di piombo del terrorismo a chiudere, tragicamente, quella lunga epoca.

Il Concordato del 1983 si pone forse, dentro questo universo di discorso, come il segno di una convergenza in grado di superare quel quadro, inaugurando una stagione di collaborazione all'insegna di quella "sana laicità" della quale aveva parlato a più riprese il magistero cattolico. All'indomani della firma della novazione dei Patti lateranensi, le nostre discipline, nelle università dello Stato, si sbilanciano subito in favore del diritto ecclesiastico, nella convinzione che esse avessero tratto nuova linfa, nuova materia di studio e nuove convenienze accademiche dalla svolta impressa ai rapporti tra Stato e Chiesa. Si mettono a fuoco e si affrontano inedite questioni sugli enti ecclesiastici o sul finanziamento dell'attività religiosa, sul volontariato e sul terzo settore, sull'assistenza religiosa negli ospedali, sui beni culturali; si incentiva persino la creazione di nuovi ruoli di operatore sociale, di mediatore di conflitti o quant'altro ancora. Questa sorta di diluizione del diritto ecclesiastico e del suo principio di individuazione in rivoli di improbabili specializzazioni da un lato, ed il suo graduale iscriversi in dimensioni locali dall'altro, seguendo l'onda di una progressiva regionalizzazione di competenze statuali, ha contribuito non solo ad un processo di polverizzazione della visione d'insieme dei rapporti tra lo Stato e le realtà religiose, ma ha avuto riverberi importanti anche sul posizionamento accademico del diritto canonico. Da esperienza giuridica non rinunciabile per una plausibile comprensione non solo di come il sacro abbia assunto la sua misura giuridica in Occiden-

¹⁵ V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, Milano, 1970, pp. 28-29.

te, ma di come poi essa abbia influito sulla formazione e sul dispiegarsi del diritto nel continente antico, lo *ius Ecclesiae* è divenuto una sorta di *optio-nal* in concorrenza con altri ordinamenti a carattere religioso – il musulmano, soprattutto, vista l’urgenza data nel territorio europeo e specificamente italiano dall’affollarsi sempre più vorticoso di esodi migratori – rispetto ai quali la politica ecclesiastica italiana avrebbe dovuto entrare in collegamento. Il quadro complessivo si è poi frammentato e complicato ulteriormente con il crollo delle ideologie che avevano sin lì retto gli equilibri del mondo: il muro di Berlino cedeva fragorosamente nel 1989, la resa del capitalismo era segnata invece, nel 2008, dal *crack* fragoroso ed impietoso della Banca Lehman Brothers.

Oggi, ulteriormente, la crisi dello Stato e della politica sta, drammaticamente, sotto gli occhi di tutti: e tutti cercano di studiare economia – la “scienza triste” come ebbe a definirla Carlyle – per cercare di uscire da una crisi che è, con tutta evidenza, non solo economica.

Perché dunque, in questo contesto post-ideologico, bisognerebbe perdere ancora del tempo a studiare il diritto canonico nelle università dello Stato?

Io vedo, tra le molte, almeno cinque buone ragioni e piste di ricerca, sulle quali misurare anche una nuova possibile convergenza tra colleghi di provenienza ed estrazione diverse, in grado di superare vecchi steccati.

La prima riguarda la necessità di non disperdere la consapevolezza della nostra storia.

Guai a chi perde la memoria della propria provenienza: ed il diritto canonico non solo è un tassello irrinunciabile del passato che ci ha forgiato, ma rappresenta una fucina nella formazione di istituti e nell’elaborazione di soluzioni legislative ed istituzionali preziose, adottate poi dagli ordinamenti secolari. Esso ha contribuito alla edificazione di quella civiltà giuridica che ancora abitiamo e della quale gli siamo debitori. La sensibilità storica per un giurista è irrinunciabile, a maggior ragione in un tempo, il nostro, che sembra essere scandito solo dalla dimensione quasi ossessiva del presente.

La seconda riguarda l’attitudine e la propensione del canonista a ragionare sul fondamento metafisico del diritto. In questi ultimi anni, il diritto si è via via adeguato a perdere rilevanza, passando da mediazione primaria nella costruzione della società civile e dello Stato a mera stampella postuma offerta a processi decisionali ed eventi che maturano in altre sfere: prima fra tutte quelle della tecnica e dell’economia. Nessuno è più abituato a fare i conti con qualche valore più grande della propria immanenza: non tenendo nel debito conto, però, che difficilmente si può avere contezza della propria altezza se non si sia introiettato un metro di paragone. Come posso percepire e collocare in una scala di grandezza plausibile il mio metro e ottanta se ignoro l’esistenza del Monte Bianco che ne conta, in altezza, 4810 di metri? Il ragionare su tavole di fondazioni immutabili, rivelate ed eterne con le

quali le norme non devono contrastare e dalle quali esse prendono esistenza, senso e forma, forgia, nel giurista, l'abitudine ad alzare lo sguardo dal contingente per poter trovare e calibrare, nelle norme e nelle decisioni, una misura adeguata.

In questo contesto, anche le simmetrie canonistiche e le compensazioni che si giocano nella teoria della derivazione e del riconoscimento dei poteri e delle responsabilità, personali e collegiali, possono costituire, nella crisi evidente delle democrazie, un polo di ragionamento di grande interesse.

Nell'attuale declino del concetto di autorità non va dimenticata la grande lezione delle fonti sulla genesi dell'autorevolezza che i pastori devono incarnare, la quale si radica in una *electio*, in un processo, cioè, di illuminazione e selezione che rifugge dall'affidarsi unicamente alla conta dei numeri.

La terza ragione concerne la dimensione collettiva della storia: l'idea di popolo.

Nel diritto canonico traluce un'economia di salvezza individuale, come sosteneva Pietro Agostino D'Avack,¹⁶ ma necessariamente armonizzata con l'idea che la strada verso la salute oltremondana dell'anima, cioè la storia, è un procedere collettivo.¹⁷

Non c'è né cristianesimo, né storia senza la dimensione collettiva che si incarna nella nozione di popolo.

Tutte le religioni postulano come fondamentale, in questo principio di condivisione, il mangiare insieme, la mensa: nel cristianesimo questa valenza fonda il mistero centrale attorno al quale tutto ruota, l'eucarestia.

Viceversa, quello verso cui stiamo andando è un universo popolato solo di singoli e di volizioni solitarie: la potenza dei *computers* ed il deserto delle reti informatiche amplifica questo vuoto e questo silenzio, ancora più assordante nel vorticare delle immagini e delle possibilità di comunicazione continue ed inesauste, senza rispetto né per il giorno, né per la notte.

Nel procedere a tappe forzate verso una globalità cieca ed irriflessa il diritto pubblico progressivamente si ritira da aree che sono state, sin qui, un suo appannaggio: si pensi solo ai patteggiamenti invalsi nel diritto penale o all'impossibilità di imprimere un significato percepibile ed univoco all'istituto matrimoniale; ed un diritto privato sempre più esteso, deregolato e sovranazionale sembra essere la disciplina principe di un futuro giuridico che è già qui.

La tendenza, suffragata dalla la potenza del mezzo tecnico a disposizione, sembra quella di voler trasformare qualsiasi desiderio e volizione soggettiva, sia spirituale sia materiale, in un assoluto di libertà che pretende di essere tradotto senza sforzo in realtà: e si chiede al diritto di garantire que-

¹⁶ Cfr. P.A. D'AVACK, *Trattato di diritto canonico*, Milano, 1980, pp. 98 e ss.

¹⁷ Cfr. P. LOMBARDIA, *Lezioni di diritto canonico*, ed. it., Milano, 1985, pp. 5-6.

sto transito a prescindere da qualsiasi assunto veritativo ontologicamente fondato.

Non si riduceva a questo la *legislatio libertatis* che parte della dottrina estrapolava dalla nozione di diritto pubblico soggettivo elaborata da Francesco Ruffini:¹⁸ era, viceversa, quel diritto, invocato e protetto come la cifra più alta ed esigente di libertà, la pretesa e la guarentigia, ad un tempo, di poter essere se stessi, di poter esprimere armonicamente la propria personalità in una dimensione comunitaria, la quale radicava inclinazioni interiori e comportamenti esterni dentro ad una identità irripetibile; in una visione del mondo che le istanze insite nel diritto canonico ancora interpretano e traducono nello scorrere quotidiano della vita.

È a questa latitudine, apparentemente post-ideologica, che lo studio di questa disciplina preserva una valenza antica, ma importante per il nostro futuro.

Ecco la quarta buona ragione per continuare a studiarla.

Ora che il valore dell'eguaglianza non solo è formalmente sancito dalle nostre costituzioni, ma materialmente figura come principio guida sia nella riorganizzazione planetaria in atto sia nel tentativo inedito di redistribuzione omogenea delle risorse, cominciamo ad avvertire come ciò che dobbiamo probabilmente preservare e tutelare per l'avvenire sia il principio, pur nella indiscutibile e pari dignità di tutti gli uomini, della diversità: dell'essere cioè, ognuno di noi, un essere unico ed irripetibile; con una provenienza, una dignità ed un proprio principio di individuazione che non possono essere né negati, né confusi con quelli di nessun altro.

L'inaequalitas, allora, che contraddistingue *funditus* gli ordinamenti non secolari, può apparire non più come un disvalore facile da individuare e condannare secondo un pensiero *politically correct*: ma come la sopravvenienza di una misura importante da reinterpretare nel presente. Una *inaequalitas* intesa, naturalmente, non già come principio discriminatorio: ma come linea direttrice sulla quale costruire una tutela delle diversità soggettive e collettive, la cui identità e sopravvivenza sono oggi poste a rischio da una organizzazione e comunicazione massmediale e di rete che fanno intravedere, giorno dopo giorno, i rischi di un nuovo totalitarismo.

Ed ecco la quinta ragione.

Questa idea canonistica di ineguaglianza funzionale investe a pieno titolo anche le questioni di genere, sia per quanto riguarda i ruoli esercitati dentro il contesto ecclesiale, sia per quanto concerne lo specifico del rapporto uomo donna.

Certo è che una pianificazione genetica della natalità, ed il possibile tran-

¹⁸ Cfr. F. RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Bologna, 1992, soprattutto pp. 215 e ss.

sito verso i lidi della clonazione può finire, nel corso di molti anni, a far rimangiare alla natura il dimorfismo sessuale, ormai, secondo questa logica, tendenzialmente superfluo e superato. La *deregulation* normativa intorno a questi temi è una spia abbastanza evidente della direzione di marcia assunta dalle società tecnologicamente avanzate.

Viceversa, l'idea di due complementarietà che si incontrano nel gioco della vita per dar corso e partecipare ad un disegno creazionale è ciò che ha sostenuto e nobilitato quella straordinaria capacità comunicativa nella quale si estrinseca la sessualità umana, ridotta oggi ad un puro gesto di fruizione.

Ed anche qui lo studio del diritto canonico – fondato nel mistero della Chiesa e dunque non riducibile ad un sistema di norme umane – sottende, nell'attuale tramonto delle ideologie dell'umano, una narrazione che ancora ci insegna a rispettare una funzionalità inscritta non solo nella natura, ma nelle parole della Genesi che scolpiscono l'irripetibilità di ogni essere umano: *uomo e donna li creò*.¹⁹

In termini più riassuntivi ed espliciti, il diritto canonico può oggi essere letto ed interpretato come un grande manifesto della diversità; e come tale guardato nelle sue costruzioni giuridiche preziose ed originali, che vengono da lontano e custodiscono un destino ed un sogno di libertà che la nuova storia tende a porre fuori corso.

Dunque, il confronto serrato con l'anomia nichilista e con il radicale antiumanesimo che sembra a tratti ispirare gli attuali percorsi della contemporaneità post-ideologica è la valenza che per me, canonista che insegna presso l'*Alma Mater Studiorum*, può e deve assumere oggi lo studio del diritto canonico, chiamato, come fu nel tempo di Graziano, ad indicare un metodo e un paradigma che possano aiutarci, come allora, a rischiarare il cammino.

¹⁹ Su ciò vedasi A. ZANOTTI, *Il matrimonio canonico nell'età della tecnica*, Torino, 2007, pp. 31 e ss.